

DECRETO 12 novembre 2011: Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (11A16437)

(Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011) - In vigore dal 23 dicembre 2011.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Visto l'art. 28 del citato regolamento n. 52 del 2011, ed in particolare il comma 3, che fa salvi i termini indicati all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, come modificati dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, con il quale sono stati ulteriormente prorogati i termini di cui al citato art. 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera f-octies, che ha disposto la necessità di fissare un nuovo termine di decorrenza del disposto di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche relativamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, termine che comunque non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha previsto, per i soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011 diversi da quelli del comma 5 del medesimo articolo, che il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2011;

Considerato che l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 22 dicembre 2010, prevede che le informazioni sui rifiuti prodotti o

gestiti relative all'anno 2011 siano comunicate al SISTRI dai soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 entro il 31 dicembre 2011;

Ritenuto necessario prorogare, in funzione degli ulteriori citati atti normativi che hanno procrastinato il termine di entrata in operativita' del SISTRI, i termini per la presentazione della comunicazione di cui all'art. 28, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 52 del 2011 e stabilire il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2012;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1

Proroga di termini

All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operativita' del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2011

Il Ministro:
Prestigiacomo

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.